

## **LEGGE REGIONALE 12 agosto 2002, n. 34<sup>1</sup>**

### **Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.**

*(BUR n. 15 del 16 agosto 2002, supplemento straordinario n. 1)*

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 11 gennaio 2006, n. 1, 24 novembre 2006, n. 15, 5 gennaio 2007, n. 1, 31 dicembre 2009, n. 58, 29 dicembre 2010, n. 34 e 29 dicembre 2010, n. 34)*

### **Art. 54**

#### **Funzioni delle Province**

1. Sono attribuite alla Provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti:

- a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
- b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
- c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;
- d) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
- e) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;
- f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;
- g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
- h) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro loco;
- i) incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;
- l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;
- m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lett. i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;
- n) le agenzie di viaggio e turismo;
- o) le associazioni pro loco;
- p) la concessione di contributi;
- q) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;
- r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;

---

<sup>1</sup> L'art. 17 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1 così recita:

**“La Regione, al fine di rendere più efficiente ed efficace l’attuazione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, per le materie oggetto di trasferimento agli EE.LL., definirà entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una programmazione specifica alla luce della nuova organizzazione per rendere più coerenti e funzionali i servizi su tutto il territorio, redistribuendo con criteri perequativi risorse umane e finanziarie nei limiti delle risorse regionali disponibili e attinenti alle medesime materie”.**

- s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le Aziende di Promozione Turistica;
- t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale;
- u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l'attività di vigilanza e la tenuta degli albi.

2. Le Province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica.

*3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari della A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti.<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup> comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1